



# Denunce a volto scoperto

## Chi presenta un esposto non ha diritto alla privacy

DI NICOLA MONDELLI

Il diritto alla difesa prevale su quello della privacy e della riservatezza. Il principio è stato ribadito dai giudici della Sez. VI del Consiglio di stato con la decisione n. 3601/2007 e assume una notevole rilevanza soprattutto nel comparto scuola nell'ambito del quale sono sempre più frequenti i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti che vengono attivati dai dirigenti scolastici sulla base di esposti e denunce da parte dei genitori, degli alunni e, in qualche caso, degli stessi colleghi. Il casus belli di cui si sono dovuti occupare i giudici amministrativi riguarda il conflitto tra un dirigente scolastico e una docente la quale, venuta a conoscenza dell'apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, conseguente ad alcune denunce da parte di genitori e di studenti, aveva chiesto al dirigente scolastico di potere accedere a tutti i documenti connessi al procedimento disciplinare e in particolare ai rapporti informativi resi dai genitori, dagli studenti e da alcuni docenti e relativi a episodi accaduti nell'anno scolastico 2003/2004 e a seguito dei quali vi era stata un'ispezione da parte del ministero della pubblica istruzione. Il dirigente scolastico si era rifiutato di aderire alla richiesta sostenendo che i documenti richiesti erano coperti dalle norme sulla privacy e sulla riservatezza.

Contro tale provvedimento di diniego, la docente aveva interposto appello al Tar che aveva ordi-

nato all'amministrazione l'estensione della documentazione integrale richiesta, ivi compresi, quindi, i nomi degli autori delle dichiarazioni. Avverso tale decisione avevano interposto appello al Consiglio di stato, chiedendone in via cautelare la sospensione, il ministero della pubblica istruzione, l'ufficio scolastico regionale per il Lazio e il dirigente scolastico. I giudici della Sez. VI del Consiglio di stato, nel ritenere infondato l'appello, hanno tra l'altro sostenuto che il diritto alla riservatezza non può essere invocato quando la richiesta di accesso ha a oggetto, come nella fattispecie, il nome di coloro che hanno reso denunce o rapporti informativi nell'ambito di un procedimento ispettivo. La denuncia o l'esposto, si legge sempre nella decisione n. 3601, non può considerarsi un fatto circoscritto al solo autore e all'amministrazione competente al suo esame e all'apertura dell'eventuale procedimento, ma riguarda direttamente anche i soggetti denunciati, i quali ne risultano comunque incisi. Ciò vale a maggior ragione quando tali denunce hanno sviluppi così penetranti come quelli che hanno coinvolto, nel caso in specie, la sfera personale della docente, che, per i fatti oggetto di quegli esposti, è stata sotto-

posta a procedimento ispettivo-disciplinare e a procedimento penale. Nell'ordinamento delineato dalla legge n. 241/1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto, si legge ancora nella decisione dei giudici amministrativi, deve, pertanto, poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di esposti o denunce che, fondatamente o meno, possono costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza, foss'anche per coprire o difendere il denunciante da eventuali reazioni da parte del denun-



Francesco Pizzetti, garante per la privacy

## Esami, le private si salvano Mancava la motivazione

Ogni qual volta la legge prescrive a carico della pubblica amministrazione che l'adozione di un provvedimento sia motivata, l'ufficio procedente non può esimersi dal farla e non può nemmeno riferirsi ad altro atto, sia amministrativo sia giudiziario, già esistente. Con la sentenza n. 3560, depositata il 25 giugno 2007, la sesta sezione del Consiglio di stato ha accolto l'appello di due scuole paritarie che erano state escluse dalla designazione di sedi per lo svolgimento degli esami di idoneità a seguito di un decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale. La questione era sorta dopo che gli istituti privati si erano trovati coinvolti nell'ambito di una indagine per presunte irregolarità di carattere amministrativo e penale, e che l'amministrazione scolastica regionale era stata informata del procedimento in corso da parte della procura della repubblica. Di conseguenza, il direttore regionale riteneva sussistenti gli estremi per applicare l'allora vigente art. 18 dell'om n. 90/2001 e negava alle scuole la possibilità di essere sede di esami facendo, in parte motiva del provvedimento, riferimento al documento proveniente dalla procura della repubblica. La questione è arrivata alla magistratura amministrativa di appello, che ha rilevato l'assenza dei necessari e preventivi riscontri che il potere di vigilanza demandato all'ufficio regionale avrebbe dovuto effettuare in loco. Tanto inficiava, a parere della magistratura di palazzo Spada, il resto dell'atto nel quale, per di più, restava omissivo il dovuto corredo «di autonoma valutazione sui fatti idonei a incidere sulla funzionalità della scuola». (riproduzione riservata)

Giuseppe Mantica

ciato, le quali, comunque, non sfuggirebbero al controllo dell'autorità giudiziaria.

Il principio della prevalenza del diritto alla difesa rispetto a quello della privacy, affermato dai giudici amministrativi, pur non potendo assicurare automaticamente a norma cogente (le sentenze e le decisioni dei Tar e del Consiglio di stato hanno, infatti, di norma

validità solo nei confronti dei soggetti ricorrenti) dovrebbe, tuttavia, rappresentare un campanello di allarme per i dirigenti scolastici o per l'amministrazione scolastica in generale e imporre loro valutazioni più ponderate nel negare l'accesso agli atti connessi soprattutto a procedimenti disciplinari in fiero o in itinere. (riproduzione riservata)

## L'esperto risponde

### •PROF ASSENTE INGIUSTIFICATA

Una docente dell'istituto che dirigo non ha preso servizio né comunicato alcunché il 1° settembre. A tutto il 7 c.m. non si è presentata.

Avendo consultato il protocollo riservato risultano assenze non giustificate nei mesi precedenti la mia assunzione in qualità di neodirigente presso l'istituto. Rintracciata telefonicamente ha risposto evasivamente. Quale procedura adottare, visto che ha già una lettera di ammonimento del mio predecessore?

Aniello Mila Napoli

In via preliminare va chiarito che, qualora si tratti di un docente a tempo indeterminato, la cosiddetta presa di servizio non è atto dovuto. L'obbligo di prestazione nei primi giorni dell'anno scolastico, in assenza di attività didattica, è dovuto, infatti, solo qualora siano stati fissati e calendarizzati adempimenti riconducibili alle attività funzionali all'insegnamento. Salvo, ovviamente, eventuali corsi di recupero.

Prima di attivare un procedimento disciplinare, dunque, è opportuno che il dirigente si accerti dell'esistenza di dette condizioni che, in caso positivo, determinerebbero la responsabilità per inadempimento.

A seguito di tale accertamento, qualora l'inadempimento dovesse sussistere, il

dirigente procederà ad azionare il procedimento, per il tramite della contestazione di addebito e, dopo avere acquisito le controdeduzioni, valuterà la possibilità di archiviare il procedimento oppure irrogare la sanzione.

Carlo Forte

### •I 70 ANNI SFUMATI

Lo scrivente, avendo prodotto istanza di mantenimento in servizio fino a 70 anni, prima del decreto Bersani (luglio 2006), può rimanere in servizio (è nato nel '40 e ha superato i 40 anni di servizio)?

Gaetano Daidone Cosenza

La facoltà di chiedere di permanere in servizio fino al 70° anno di età è stata abrogata dal decreto Bersani. La circostanza che la domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore di tale decreto non ha alcuna rilevanza. Ciò che rileva è l'autorizzazione da parte dell'amministrazione alla permanenza in servizio fino al 70° anno concessa prima dell'entrata in vigore del decreto. Dalla lettura del suo quesito non risulta che tale autorizzazione sia stata concessa. Pertanto la risposta al suo quesito non può che essere negativa.

Nel suo caso non avrebbe potuto trovare applicazione neppure il comma 2 dell'art. 509 del T.u. 297/1994 avendo lei

già beneficiato della permanenza in servizio per un altro biennio oltre il 65° anno di età per effetto della legge 421/1992.

Nicola Mondelli

### •LA SSIS E I PUNTEGGI INCOMPATIBILI

Sono abilitata in francese nell'ultimo concorso del 1999. Nel 2006 ho concluso il corso biennale Ssis per inglese. Nei moduli per le graduatorie e esaurimento del 2007 ha richiesto sia i 30 punti per la Ssis d'inglese (A345) sia il punteggio per l'insegnamento di francese (A245), svolto durante il corso Ssis. Nelle graduatorie provvisorie non sono stati conteggiati i servizi di francese coincidenti con la Ssis. Nel colloquio chiarificatore con un funzionario del Csa ho preso atto che non potevano coesistere le due richieste, fatte in assoluta buona fede. Ho quindi dichiarato la volontà di rinunciare al bonus-Ssis (usando la nuova abilitazione solo come titolo d'inserimento nella graduatoria A345) a favore del punteggio spettante per francese. A questo punto mi è stato detto che non era più possibile cambiare; non ho formalizzato il ri-

corso avverso a questa interpretazione. Ammesso che si sia ancora nei tempi per ricorrere, per voi ha senso rivolgersi alla giustizia amministrativa, come suggeriscono alcuni sindacati?

In subordine, potrò formalizzare la richiesta di rinuncia al bonus-Ssis d'inglese per i 24 punti di servizio di francese e vederla accolta fra due anni, alla riapertura delle graduatorie?

Lucia Ferentino Lucca

In effetti l'orientamento dell'amministrazione scolastica va nel senso indicato dalla lettrice: impossibilità di far valere il servizio prestato in contemporanea alla frequenza alla Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario.

Non di meno, considerando che il far valere o meno il relativo bonus costituisce un diritto in capo all'interessato e non un dovere, è ragionevole ritenere che in sede giurisdizionale potrebbe essere possibile ottenere una pronuncia favorevole. L'eventuale ricorso può essere ancora presentato per effetto della sospensione dei termini tipica del periodo estivo. Peraltro, stante all'attuale orientamento, sembrerebbe quanto meno improbabile che l'amministrazione possa ritornare sui suoi passi all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie.

Antimo Di Geronimo

Le lettere, con nome, cognome e città (ed eventuale richiesta di anonimato) non devono superare le 20 righe e vanno inviate all'indirizzo: [aziendascuola@class.it](mailto:aziendascuola@class.it)